



PROCURA GENERALE

CORTE D'APPELLO

MESSINA
DECRETO N. 69/20

Il Presidente della Corte e il Procuratore Generale;

facendo seguito a quanto esposto nella nota del 9.3.2020, con riferimento al *periodo cuscinetto* dal 9 al 22 marzo 2020, previsto dal DL n.11 dell'8.3.2020 e alla nota del 21.3.2020, con la quale venivano richiamate le precedenti disposizioni normative (D.L. 23.2.2020 n.6; D.L. 2.3.2020 n.9; DPCM del 25.2.2020 e del 9.3.2020 e dell'11.3.2020, D.L. 8.3.2020, e n.11 e n.14) e il contenuto delle circolari del Ministero della Giustizia (23.2.2020 n.37654.U, 24.2.2020 n.38651.U, 27.2.2020 n.41066.U, 3.3.2020, n.45009.U, 6.3.2020, n. 47725), della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le ordinanze del Presidente della Regione Sicilia (dell'8.3.2020 n.4 e del 13.3.2020 n.5);

visto il D.L.17.3.2020 n.18 che ha prorogato il *periodo cuscinetto* fino al 15 aprile 2020 (art. 83, comma 1: "...dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15.4.2020..." con le eccezioni previste al comma 3), salve le ulteriori determinazioni da assumere, ai sensi dell'art. 83 comma 6, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020;

viste le delibere CSM del 5.3.2020 ("*Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'Emergenza Sanitaria Covid-19*") e dell'11.3.2020 ("*Ulteriori linee guida .. all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020*") e quella del 26.3.2020 (*Emergenza Sanitaria Covid-19: Indicazioni logistiche agli Uffici Giudiziari*) da ritenersi integralmente sostitutiva delle precedenti;

visto il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 che, all'art.36, prevede che "..... *il termine del 15 aprile 2020, previsto dall'art.83, commi 1 e 2, del decreto legge 17.3.2020 n.18 è prorogato all'11.5.2020;*

OSSERVANO

L'art. 83 del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art.36 decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, in ragione dell'evolversi del quadro epidemiologico e della necessità di contrastare l'emergenza sanitaria in corso, ha ridefinito i termini delle fasi già individuate dal precedente decreto n. 11 dell'8 marzo 2020, in due nuove distinte fasi che coprono il periodo che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020:

a) la **prima fase** va dal 9 marzo sino all'11 maggio 2020, in cui è previsto che le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio (comma 1).

In relazione a questa fase, in cui la regola primaria è quella del **rinvio d'ufficio delle udienze** (con la sola eccezione di quelle che riguardano le controversie ed i procedimenti espressamente indicati al comma 3), ricorre una duplice esigenza: da un lato, rinviare le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia e, dall'altro, neutralizzare gli effetti negativi che il massivo differimento delle attività processuali potrebbe dispiegare sulla tutela dei diritti, per effetto del potenziale decorso dei termini processuali.

b) nella **seconda fase**, che va dal 12 maggio fino al 30 giugno 2020, l'estensione e le modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale sono rimesse ad indicazioni fornite dal dirigente dell'ufficio, sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti; invero, a norma dell'art. 83, comma 7, "**...i dirigenti degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati**"(...) **d'intesa con il presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite (...) e delle prescrizioni adottate in materia (...) al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone**" (comma 6); in particolare, essi potranno assumere **tutte le misure di cui all'art. 83, comma 7, ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il "rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3"**.

L'adozione della misura dell'eventuale ulteriore differimento delle udienze e l'adozione di linee guida vincolanti per la loro fissazione e trattazione, costituiscono, quindi, scelte che il dirigente dovrà effettuare in modo da prestare osservanza alle prescrizioni formulate dalle autorità sanitarie secondo la evoluzione della emergenza e tenendo conto delle risorse disponibili. I dirigenti degli uffici giudiziari, i magistrati, anche onorari, l'Avvocatura e il personale amministrativo sono impegnati nel massimo sforzo "**...per conciliare la risposta all'emergenza sanitaria con la necessità di assicurare il servizio della giustizia, mantenendo quei presidi essenziali ed indifferibili da assicurare ai cittadini.**"

Le indicazioni e prescrizioni (per il periodo di sospensione dei termini e **limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa**), adottate dalla Presidenza e dalla Dirigenza Amministrativa della Corte sono state oggetto di separato decreto (n. 68 del 20.4.2020) e **vanno, allo stato, confermate in questa sede anche per la seconda fase**, salvo eventuale intervento normativo a carattere generale sulla base delle evoluzioni del quadro sanitario.

In vista dell'originaria scadenza del 15 aprile 2020, al fine di assumere, le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 83 comma 6 e 7 D.L.16.3.2020, nell'ambito della *cabina* di coordinamento, è stato richiesto all'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), all'Assessore Regionale alla Salute (Dipartimento Regionale della Protezione Civile) e al Prefetto di Messina, un aggiornamento sulla situazione epidemiologica del contagio nella Provincia di Messina e nell'intera Regione Sicilia e se, alla luce della evoluzione del quadro sanitario, la prosecuzione della misura di cui alla richiamata lett. g), permanga necessaria, e in quali presumibili limiti temporali, al contrasto della diffusione del contagio nello svolgimento della attività giudiziaria.

Alla richiesta, benché superata di fatto dal sopravvenire della proroga all'11.5.2020 disposta dall'art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, l'ASP di Messina con note del 2 e 6 aprile, e la Regione Sicilia, Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, con note del 3 e 10 aprile, hanno comunicato, *considerando l'attuale situazione epidemiologica della Provincia di Messina, di ritenere consigliabile la proroga delle misure....non risultando vi siano variazioni sulle indicazioni previste dal legislatore*

.....". Sostanzialmente, nello stesso senso si esprimeva il Prefetto di Messina, con nota del 9.4.2020.

La procedura partecipata, finalizzata alla adozione della misura di cui all'art. 83, comma 7 lett. g) ("...previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3...") è stata attivata, con il coinvolgimento, attraverso una riunione convocata con modalità informali, nella data del 7 aprile 2020.

La interlocuzione con i Capi degli Uffici Giudiziari e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto, mirava ad avere un quadro della situazione nelle varie realtà giudiziarie e a conseguire una tendenziale uniformità di indicazioni nell'ambito del distretto stesso. Sono state, inoltre, sentite le varie componenti della Corte d'Appello (Presidenti di Sezione e, attraverso essi, i singoli consiglieri e Dirigente Amministrativo e, per suo tramite, i funzionari dei vari settori), onde raccogliere i contributi di tutti e - come suggerito dalle linee guida del CSM - adottare *le misure organizzative, relative alla trattazione degli affari giudiziari* (ed in particolare quella - destinata ad avere diretta incidenza sull'attività giurisdizionale - della previsione di un ulteriore periodo di rinvio delle udienze), valutando, in via prioritaria, il contrasto all'emergenza epidemiologica e, quindi, la necessità di evitare assembramenti e contatti ravvicinati all'interno dell'ufficio giudiziario.

L'occasione ha consentito una riflessione sulle modalità organizzative da adottare dopo l'11.5.2020, proprio in presenza di un congruo periodo di tempo prima di quella data, in cui gli Uffici - onde evitare di doversi interrogare nuovamente, nell'imminenza di quella scadenza, sul come affrontare la fase successiva - possano, usufruendo di tale opportunità temporale, organizzarsi in modo da essere in grado, successivamente all'11 maggio, di riprendere gradualmente la attività, in via generalizzata, ma sempre da remoto o con lo scambio di note invia telematica, e non solo per i procedimenti c.d. urgenti, secondo le eccezioni previste dai decreti legge.

In quella sede, è emersa, sia da parte dei dirigenti degli Uffici che da parte dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, una diffusa intenzione di ripresa, seppur graduale, della attività giurisdizionale e di utilizzo del lasso di tempo che separa dalla data dell'11 maggio per la necessaria *messa a punto* degli strumenti operativi forniti per le udienze.

E ciò, pur non nascondendo preoccupazione per un verso per le difficoltà tecniche concernenti gli assetti, nell'attuale emergenza, dei servizi di cancelleria e, per altro verso, per le criticità che potranno derivare, per il settore civile, in tema di udienza da remoto o a trattazione scritta, e per il settore penale dalla ripresa delle udienze ordinarie, con le rigorose cautele del caso atte ad evitare assembramenti di persone.

Invero, la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto (che conservano il contraddittorio *simultaneo* dell'udienza), o con lo scambio e il deposito telematico di note scritte (udienze a trattazione scritta con contraddittorio *differito*) (art. 83, comma 7, lett. f) e h), ovvero la possibilità della trattazione dei procedimenti penali con detenuti, con le modalità di cui all'art.83, comma 12 (rispetto alle quali, allo stato della legislazione, non sono previste ulteriori misure per lo svolgimento da remoto delle udienze), rappresenta una dotazione di strumenti operativi che, secondo il disposto della Circolare DOG del 19.3.2020, si è cercato di attivare già nella prima fase, per le udienze penali e civili

che non possono essere differite, così come per le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze, che si svolgano da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi informatici.

Sono stati adottati, del resto, nella prospettiva della incentivazione ed applicazione uniforme di tali strumenti operativi, due protocolli di intesa (preventivamente sottoposti alla attenzione e al vaglio dei presidenti di sezione), sulla scorta del modello proposto a seguito della interlocuzione del CSM con il Consiglio Nazionale Forense, in modo da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo:

a) un **protocollo di intesa con i COA, per lo svolgimento dell'udienza civile** da remoto, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. f), ovvero mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte di cui all'art.83 comma 7, lett. h);

b) un **protocollo di intesa con i COA e con le Camere Penali, per lo svolgimento dell'udienza penale** da remoto ai sensi dell'art.83, comma 12.

I timori e le preoccupazioni, emersi dalla interlocuzione partecipata di cui sopra, si fondano sulla impossibilità per il personale amministrativo di accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e quindi sulla necessità di dover assicurare una maggior presenza in ufficio del personale di cancelleria - attraverso una rimodulazione dello *smart working* e un rafforzamento dei *presidi* - che la trattazione dei procedimenti in udienza (anche se da remoto o con il deposito e lo scambio di note in via telematica) comunque presuppone.

In sede di *conference call* del 14 aprile 2020 con il capo Dipartimento del Ministero e con i vertici degli Uffici Giudiziari di Sicilia e Puglia è emersa, in generale, la necessità, nell'ambito della seconda fase (dall'11 maggio al 30 giugno 2020), di una rimodulazione dello *smart working*, attraverso una revisione dei giorni *in* e di quelli *out*, la rotazione del personale, la sua turnazione anche tra mattina e pomeriggio, il *coworking*... Il fine è quello di ripensare la organizzazione delle risorse disponibili (in considerazione della percentuale di personale amministrativo in *smart working*) che sia adeguata alla estensione della trattazione dei procedimenti civili, al di là del circoscritto ambito delle eccezioni di cui al comma 3, e cioè tendenzialmente a tutti i procedimenti (ad eccezione di quelli che, in via residuale, richiedono attività istruttoria in appello), in modo da assicurare, in primo luogo, le imprescindibili cautele che il necessario aumento della presenza in ufficio del personale amministrativo comporta), nel quadro delle richiamate direttive in tema di sicurezza del lavoro e di prevenzione della diffusione del contagio, che vanno confermate ed anzi rafforzate.

Per altro, la trattazione generalizzata dei procedimenti, con l'effettivo svolgimento delle udienze con le modalità da remoto o a trattazione scritta in via telematica, prevista a partire dall'11 maggio, potrà giovare del periodo di *sperimentazione*, per magistrati e personale di cancelleria, intercorso sino a tale data.

In tal senso, si pongono le considerazioni di prudenziale avvertenza, espresse dal CSM, nel parere sul decreto legge del 26.3.2020 " *sul carattere sperimentale dell'udienza da remoto, non collaudata e regolamentata da precise norme tecniche come il processo civile telematico..*", sulla necessità "...di testare preventivamente, almeno per le prime udienze, che le parti siano in grado effettivamente di accedere...." nonché sul dare "...per scontato che in pochi giorni tutto funzioni perfettamente.....".

In definitiva, sulla scorta di quanto emerso a seguito della attivazione della procedura partecipata con i Capi degli Uffici, i COA, i Magistrati e la Dirigenza Amministrativa della Corte, al fine di conciliare la risposta all'emergenza sanitaria con la manifestata disponibilità a riprendere la attività giurisdizionale, giovandosi degli strumenti da remoto e di scambio telematico, pur con le problematiche emerse, è opportuno prevedere, per la seconda fase, **a partire dal 12.5.2020**, la scrupolosa osservanza - in vista del contrasto, in via prioritaria, all'emergenza epidemiologica - delle indicazioni e prescrizioni formulate dalle Autorità Sanitarie nei provvedimenti richiamati in premessa, **confermate espressamente con il decreto n. 68 del 20.4.2020**.

Quanto alle indicazioni sulla trattazione delle udienze di cui all'art.83 comma 7, salva eventuale sopravvenienza di normativa primaria e secondaria, in un quadro di auspicata evoluzione positiva della situazione sanitaria e a seguito di attenta rimodulazione, da parte del Dirigente Amministrativo, del lavoro agile che incrementi, con la necessaria prudenza e gradualità, la presenza in ufficio del personale di cancelleria, si intende pertanto favorire:

a) la trattazione, seppur con gradualità (ad es. riduzione selettiva dei procedimenti in udienza, secondo criteri di priorità enunciati nei programmi di gestione che consenta, in una prima fase di trattazione tendenzialmente generalizzata, di testare le funzionalità degli applicativi telematici), secondo protocollo di intesa, delle udienze civili e di lavoro da remoto ovvero con scambio di note in via telematica, ad eccezione dei procedimenti che richiedono attività istruttoria in appello e quindi la presenza di soggetti, quali testi consulenti etc., diversi dai procuratori delle parti;

b) la regolare trattazione dei procedimenti penali, diversi da quelli specificatamente indicati nel comma 3 con le richiamate prescrizioni di cautela, ovvero, ove possibile e secondo protocollo di intesa, con modalità da remoto.

Il presente provvedimento viene trasmesso ai Presidenti dei Tribunali e ai Procuratori della Repubblica del Distretto in vista della adozione dei provvedimenti di competenza, al fine di assicurare, tenuto conto, in generale, delle caratteristiche del contenzioso in primo grado rispetto a quello in appello, e in particolare delle specifiche situazioni dei rispettivi uffici, la tendenziale uniformità nello svolgimento della attività giurisdizionale.

P.Q.M.

visto l'art.83 commi 6 e 7 D.L. 17.3.2020, n.18, salva la sopravvenienza di diversa normativa primaria o secondaria, dispongono le seguenti linee guida per l'Ufficio della Corte di Appello di Messina, **a decorrere dal 12 maggio e fino al 30 giugno 2020,:**

a) **per quanto riguarda il settore civile**, la trattazione della generalità dei procedimenti civili e del lavoro, avverrà, con la opportuna gradualità rimessa alla prudente valutazione dei presidenti della Sezioni, con il sistema da remoto dell'udienza virtuale, ovvero con scambio note in via telematica - ad eccezione di quelli che richiedono attività istruttoria in appello e quindi la presenza di soggetti, quali testi consulenti etc., diversi dai procuratori delle parti. I Magistrati della Corte e della Procura Generale avranno cura, nel periodo fino all'11.5.2020 di ulteriormente *testare* il regolare funzionamento degli applicativi informatici, con l'ausilio e il supporto del locale CISIA, cui il presente provvedimento è diretto per conoscenza.

b) per quanto riguarda il settore penale, la trattazione dei procedimenti penali, (diversi da quelli specificatamente indicati nel comma 3 dell'art.83), avverrà regolarmente, con la opportuna gradualità rimessa alla prudente valutazione dei presidenti di sezione (ad es. riduzione selettiva dei procedimenti in udienza, secondo criteri di priorità enunciati nei programmi di gestione), con le note prescrizioni (scaglionamento dei processi per fasce orarie, distanziamento personale, udienze a porte chiuse, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, osservanza delle prescritte norme igieniche).

c) i Magistrati e il Personale amministrativo della Corte e della Procura Generale sono invitati alla scrupolosa osservanza delle indicazioni e prescrizioni formulate in materia sanitaria dalle Autorità, nei provvedimenti richiamati in premessa, confermate espressamente con il decreto n. 68 del 20.4.2020.

Si comunichi a tutti i Magistrati e al Dirigente Amministrativo della Corte di Appello e della Procura Generale, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Messina, Barcellona P.G. e Patti, alle Camere Penali e al CISIA.

Si comunichi ai Presidenti dei Tribunali e ai Procuratori della Repubblica del Distretto, per opportuna conoscenza e per la adozione dei provvedimenti di competenza, al fine di assicurare la tendenziale uniformità nello svolgimento della attività giurisdizionale.

Si comunichi al Consiglio Giudiziario, al Ministero, DOG, e alla VII Commissione del CSM.

Messina 20.4.2020

Il Procuratore Generale
(*Vinzenzo Barbaro*)

Il Presidente della Corte
(*Michele Galluccio*)